

Tributario

IPOTECA ESATTORIALE

I beni del fondo patrimoniale non sono sempre aggredibili dal Fisco

venerdì 30 ottobre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 23253 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, d.p.r. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

[Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23253](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi	Cass. sez. III civ., 29 gennaio 2016, n. 1652
	Cass. sez. III civ., 23 agosto 2018, n. 20998
	Cass. sez. trib., 28 maggio 2020 (ord.), n. 10166

Difformi	Non si rinvencono precedenti
----------	------------------------------

Un contribuente impugna l'ipoteca iscritta a garanzia di crediti tributari dall'Agente della riscossione su un immobile conferito nel fondo patrimoniale costituito con il

coniuge per garantire il sostentamento del figlio incapace.

Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta le doglianze del contribuente. Nell'ordinanza n. 23253 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ne rigetta il ricorso con condanna alle spese di lite.

Il Collegio esclude che il contribuente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non essendo stati neppure allegati i fatti generatori delle obbligazioni tributarie non riconducibili ai bisogni della famiglia rilevanti nel caso di specie, né il fatto che l'Amministrazione finanziaria fosse a conoscenza di tale estraneità.

La Suprema Corte esclude inoltre la rilevanza delle ulteriori doglianze formulate dal contribuente in merito alla natura tributaria dei crediti garantiti, alla loro riferibilità a redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale, nonché alla sostanziale riconducibilità della provvista utilizzata per l'acquisto degli immobile al figlio incapace.

L'ordinanza in rassegna verte sull'interpretazione pretoria dell'art. 170 c.c. (rubricato "Esecuzione sui beni e sui frutti"), in forza del quale "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass. sez. III civ., 29 gennaio 2016, n. 1652, in CED Cass., Rv. 638353).

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: pertanto chi contesta la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall'art. 170 c.c., "assume l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l'essere stato il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al quale si è proceduto all'iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l'ipoteca" (Cass. sez. III civ., 29 gennaio 2016, n. 1652, cit.). Detto onere della prova concerne non soltanto che lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia - da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari-, ma anche la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e la sua opponibilità al creditore precedente (Cass. sez. III civ., 23 agosto 2018, n. 20998, in CED Cass., Rv. 650445).

